

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 24 gennaio 2019, n. 411 - Messina, pres.; Passarelli Di Napoli, est. - Comune di Casalduni (avv. Caruso) c. Regione Campania (avv. Consolazio) ed a.

Ambiente - Impianti alimentati da fonte rinnovabile - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3014 dell'anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

che in data 31 gennaio 2006, la Soc W.W.E.H. s.r.l. (allora proponente, oggi Soc. Parco Eolico Casalduni House s.r.l.) chiedeva alla Regione Campania l'avvio delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387/2003;

che tale istanza era finalizzata alla realizzazione di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica della potenza di 36 MW, ubicata nel Comune di Casalduni, località "Diruggio, Mastarzo, PIP, Collemarino, Fortunato, Zingolella, Acquaro", e delle relative infrastrutture di rete per il collegamento alla Rete nazionale di trasmissione, ubicata nel Comune di Pontelandolfo;

che, col decreto dirigenziale n. 28 del 22 marzo 2016, veniva rilasciata l'autorizzazione alla Soc. Parco Eolico Casalduni s.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica di potenza complessiva pari a 36 Mw, per un numero di 12 aerogeneratori;

che il suddetto decreto dichiarava l'impianto in questione, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle interessate;

che tale autorizzazione era illegittima sotto diversi profili.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione; si costituiva altresì la parte controinteressata.

All'udienza camerale del 14.09.2016, con ordinanza cautelare n. 1412/2016, l'istanza cautelare è stata respinta.

All'udienza pubblica del 16.01.2019, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 29.12.2003 n. 387, art 12, commi 4 e 7; in violazione del comma 4, non è stato infatti previsto "l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto";
- 2) in violazione delle linee guida, non è stato considerato che l'area in questione è caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità e di particolare pregio;
- 3) tutto ciò comporta eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria; sempre in violazione delle linee guida, è mancato il coinvolgimento dei cittadini;
- 4) violazione dell'art. 15 l. reg. n. 6/2016, atteso che l'autorizzazione è stata rilasciata nonostante la moratoria disposta dalla predetta legge regionale;
- 5) il Comune ricorrente aveva espresso, in sede di conferenza di servizi, un motivato diniego, senza che le osservazioni del Comune siano state prese in considerazione; infine, non è stato considerato che il territorio comunale è stato oggetto di una calamità naturale a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015 che ha concretizzato un attuale rischio idrogeologico.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse opposta dalla parte controinteressata in memoria depositata in data 20.12.2018. Secondo la società Parco Eolico, il ricorso sarebbe improcedibile perché la società stessa ha presentato, successivamente alla proposizione del ricorso, una richiesta di variante al progetto dell'impianto, comportante peraltro una diminuzione della potenza complessiva dello stesso, con ulteriore diminuzione dell'impatto relativo. L'eccezione va respinta perché, alla luce dei motivi di ricorso (in particolare, della quinta censura), il Comune sembra opporsi a qualsiasi tipo di impianto eolico; in altri termini, la diminuzione della

potenza complessiva dell'impianto non appare elemento tale da determinare una sopravvenuta carenza di interesse (che, infatti, la difesa del Comune non ha confermato).

Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

La prima censura è infondata: come eccepito dalla società controinteressata, l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi è implicito nell'autorizzazione stessa alla realizzazione dell'intervento; si tratta di un obbligo imposto anche dalle linee guida e che la società afferma di aver ribadito esplicitamente anche nella nota del 7 luglio 2016, inviata al Comune di Casalduni e depositata in atti in data 08.09.2016.

La seconda censura è anch'essa infondata. In primo luogo, è contestata la circostanza in forza della quale il territorio interessato dall'intervento sarebbe caratterizzato da produzioni agricole di qualità; secondo la società controinteressata *“tutte le particelle interessate dall'intervento non si connotano per la presenza di culture. Trattasi invece di terreni agricoli di tipo seminativo e non sussiste l'occupazione da parte di vigneti o uliveti: ciò sia per le aree che saranno oggetto di ubicazione delle pale eoliche sia per le strutture di accesso alle stesse. Tali circostanze risultano espressamente accertate con nota della Giunta Regionale della Campania — Are Generale di Coordinamento — Sviluppo Attività Settore Primario — STAPA e CePICA, prot. 0418504 del 12 giugno 2013, mai impugnata dal Comune di Casalduni”* (memoria depositata dalla società Parco Eolico in data 08.09.2016). In secondo luogo, il fatto che su una determinata area insistano colture di pregio di pregio non è di per sé ostativo alla realizzazione di un impianto eolico: come si evince dal DM 10.09.2010 (paragrafo 17 lett. b)), occorre pur sempre *«valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli insistenti sull'area – l'impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell'area o del sito»* (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018).

Anche la terza censura è infondata. Il Comune ha partecipato alla conferenza di servizi, proprio in qualità di ente esponenziale della comunità locale; e, come eccepito dalla società controinteressata, ai proprietari dei fondi interessati è stato notificato tempestivamente e nei modi di legge l'avvio del procedimento. Non si può, dunque, sostenere che sia mancato il coinvolgimento dei cittadini.

Anche la quarta censura è infondata. Come eccepito dalla Regione, la l. reg. n. 6/2016 è entrata in vigore il giorno 06/04/2016, quindi in data successiva alla emanazione del decreto n. 28 del 22/03/2016. Non può, pertanto, ritenersi sussistente alcuna violazione della moratoria imposta dalla legge regionale; peraltro, giova ricordare come la suddetta moratoria sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima (C. Cost. n. 177/2018), sicché tale disposizione legislativa è stata annullata con efficacia retroattiva.

Infine, è infondata anche la quinta censura. Come eccepito dalla Regione, in primo luogo il Comune, in seno alla conferenza di servizi, ha espresso nel tempo pareri discordanti (nella seduta del 25/05/2011, si è espresso a favore dell'opera affermando altresì che quest'ultima era conforme al Piano Energetico Comunale; successivamente, nella seduta del 22/06/2015, ha cambiato idea e si è espresso in senso negativo). In secondo luogo, come pure eccepito dalla Regione, per giurisprudenza costante *«Nel procedimento delineato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto. Il parere espresso dal Comune in sede di Conferenza di Servizi, quindi, non ha valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi»* (tra le più recenti, Tar Campania, Salerno, Sez. II, 16/11/2016, n. 2504). Dunque, come correttamente eccepisce anche la società controinteressata, le osservazioni del Comune sono state debitamente valutate in sede di conferenza di servizi; ma ciò non significa che dovessero essere necessariamente condivise: il Comune, in altri termini, non può pretendere che le proprie ragioni prevalgano in ogni caso. Infine, quanto al paventato rischio idrogeologico, occorre osservare che l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole in seno alla conferenza di servizi tenutasi in data 22.06.2015. Deve ritenersi, dunque, che il paventato rischio idrogeologico non sussista.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 3014 dell'anno 2016;
2. Condanna il Comune di Casalduni a rifondere alla Regione Campania le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; nonché a rifondere al Parco Eolico Casalduni s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)